



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010 N. 21 "MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE (MODIFICATA ED INTEGRATA CON LE LL.RR. NN. 25/2010, 7/2012 E 23/2013) – MODIFICHE AL COMMA 12 DELL'ARTICOLO 6

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 7 gennaio 2015

*Si assegna il numero 4
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2015***

*Pubblicata nel Bollettino
Regione Calabria n. _____
del _____*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all'articolo 6 della L.R. 11.8.2010, n. 21)

1. Il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“12. L'istanza per eseguire interventi in conformità alle presenti disposizioni può essere presentata a partire dal sessantesimo giorno dall'approvazione della legge ed entro il termine del 31 dicembre 2016. Il regime sanzionatorio del procedimento avviato con SCIA è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 gennaio 2015

OLIVERIO